

Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(2000/C 278/06)

La Commissione ha ricevuto diverse domande di riesame intermedio parziale delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽¹⁾ sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

1. DOMANDE DI RIESAME

Le domande sono state presentate, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽³⁾ (in appresso definito «regolamento di base»), dalle seguenti aziende cinesi: Giant China Co. Ltd, Viva Guangzhou Bicycle Corporation Ltd, Merida Industry Co. Ltd, Kenton Bicycle Group Ltd (in appresso definite «richiedenti»). La portata delle domande di riesame intermedio si limita al dumping per quanto riguarda i richiedenti.

2. PRODOTTO

Il prodotto in questione sono le biciclette e altri cicli (compresi i furgoncini a triciclo) non motorizzati, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80. I codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3. MISURE IN VIGORE

Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽⁴⁾ sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, esteso, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, dal regolamento (CE) n. 71/97 ⁽⁵⁾ alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di tale paese. Le misure sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1524/2000 in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

Le domande di riesame intermedio, ricevute nel corso del riesame in previsione della scadenza menzionato al paragrafo 3 precedente, si basano su prove a prima vista sufficienti debitamente motivate relative al fatto che i richiedenti operano in condizioni di un'economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in questione, che le circostanze sono mutate significativamente rispetto al dumping stabilito in precedenza e che le misure in vigore non sono più necessarie per controbilanciare il dumping.

5. PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DUMPING

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per l'avvio di un riesame intermedio, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la cui portata si limita all'esame del dumping per quanto riguarda i richiedenti.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai richiedenti e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Le risposte ai questionari dovranno pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, a presentare informazioni aggiuntive rispetto alle risposte ai questionari e a fornire elementi di prova, che devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. La richiesta deve essere fatta entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), seguente.

c) Selezione del paese a economia di mercato

Nel caso in cui siano necessarie informazioni da un paese analogo, si intende, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7), lettera a), del regolamento di base, scegliere il Messico quale paese a economia di mercato adeguato, in quanto tale paese è stato utilizzato nel corso dell'inchiesta precedente relativa alle importazioni del prodotto in questione. Le parti interessate dall'inchiesta sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), seguente.

d) Status di paese a economia di mercato

Per i richiedenti che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I richiedenti che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di richiesta ai richiedenti e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

6. TERMINI

- a) *Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e inviare le risposte ai questionari ed eventuali informazioni aggiuntive*

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni e fornire le risposte ai questionari o eventuali altre informazioni, se non altrimenti specificato, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

- b) *Audizioni*

Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione.

- c) *Termine specifico per la scelta del paese a economia di mercato*

Le parti che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Messico, come risulta dal paragrafo 5, lettera c), devono trasmettere le loro osservazioni entro 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- d) *Termine specifico per la presentazione delle richieste di status di economia di mercato*

Le richieste debitamente motivate volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera d), precedente devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. OSSERVAZIONI SCRITTE, RISPOSTE AI QUESTIONARI E CORRISPONDENZA

Tutte le informazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare nome, indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo e-mail e/o numero di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione C
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. MANCATA COLLABORAZIONE

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.